

# Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: profili giuridici e implicazioni pedagogiche della L. 17 maggio 2024, n. 70

## Prevention and fight against bullying and cyberbullying: legal profiles and pedagogical implications of Law 17 May 2024, n. 70!

Eugenia Nardone

Dottoressa di ricerca in Diritto privato - Università di Pisa

Cultrice in Diritto privato nell'Università degli Studi di Ferrara

eugenia.nardone@jus.unipi.it

## Abstract

The paper deals with the modifications brought by Law No. 70/2024 on the prevention and fight against bullying and cyberbullying both to Law No. 71/2017 on cyberbullying and to Royal Decree-Law No. 1404/1934 on juvenile justice. Considering the possible measures against bullying behaviours, it results evident that the fulfillment of the objectives set by the law depends on the relation between all the actors involved in the educational mission (family, school, social services and judicial authority). Some critical aspects are related to the rewriting of the administrative procedure governed by Art. 25 of Royal Decree-Law No. 1404/1934.

**Keywords:** bullism, mediation process, re-educational measures, juvenile prevention system, right to be heard for minors

Il contributo tratta delle modifiche apportate dalla L. 17 maggio 2024, n. 70 sulla prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo alla precedente L. 29 maggio 2017, n. 71 in tema di cyberbullismo e al R.D.L. 1404/1934 istitutivo del sistema della giustizia minore. Dall'esame delle misure percorribili, emerge come il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore sia condizionato dal concreto atteggiarsi della relazione tra famiglia, scuola, operatori sociali e autorità giudiziaria. Le maggiori criticità si registrano nella riscrittura della procedura per l'adozione delle misure di prevenzione di cui all'art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404.

**Parole chiave:** bullismo, mediazione, misure rieducative, misure di prevenzione, diritto all'ascolto del minore

**Citation:** Nardone E. (2025). Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: profili giuridici e implicazioni pedagogiche della L. 17 maggio 2024, n. 70. *Pampaedia, Bollettino As.Pe.I.*, 198(1), 176-185.

**Copyright:** © 2025 Author(s). | **License:** Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

**Conflicts of interest:** The Author(s) declare(s) no conflicts of interest.

**DOI:** <https://doi.org/10.7346/aspei-012025-14>



## 1. Le modifiche alla L. 29 maggio 2017, n. 71. Azioni preventive tra famiglia e scuola

Bullismo e cyberbullismo costituiscono un problema sociale la cui frequenza e il cui impatto sulla vita dei minori sono tali da aver giustificato due interventi legislativi in un lasso di tempo relativamente breve, prima con la L. 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e, più di recente, con la L. 17 maggio 2024, n. 70 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Quest'ultima, in particolare, ha modificato il testo del 2017 sia estendendone il campo di applicazione anche alle condotte di bullismo realizzate in forma non telematica e definite dal comma 1-*bis* aggiunto all'art. 1 L. 71/2017, sia "ponendo l'accento su azioni di carattere preventivo", ossia, nell'intento del legislatore, "azioni formative ed educative", come si legge nel Dossier N. 39/2 del 19 marzo 2024 elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati (<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/ID0003b.pdf>): coerentemente, le modifiche operate sulla L. 71/2017 coinvolgono tutti i principali attori della missione educativa e, quindi, i genitori, le istituzioni scolastiche e, se necessario, il servizio sociale, in un intreccio complesso su cui è utile riflettere.

In primo luogo, con modifica apportata all'art. 4, co. 1, L. 71/2017, al Ministero dell'istruzione è stato affidato il compito di aggiornare le linee di orientamento adottate dopo l'entrata in vigore della L. 71/2017, con l'indicazione, anche, di procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole. In quest'ottica, il Ministero ha avviato un'attività di rilevazione sull'attuazione delle linee di orientamento già vigenti (e aggiornate con D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021) diffondendo tra gli istituti scolastici un questionario volto ad acquisire informazioni sulle azioni e sugli interventi messi in atto ([https://istruzioneveneto.gov.it/20240503\\_29720/](https://istruzioneveneto.gov.it/20240503_29720/)).

In secondo luogo, il medesimo art. 4 L. 71/2017 reca, ora, un nuovo comma, il 2-*bis*, in forza del quale gli istituti scolastici sono tenuti a recepire le predette linee orientative ministeriali nei regolamenti di cui all'art. 4, co. 1, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ossia i cd. regolamenti di istituto, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e a istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale facciano parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

Secondo quanto prevede il nuovo comma 2 dell'art. 5 L. 71/2017, poi, le medesime linee di orientamento devono essere integrate anche nel patto educativo di corresponsabilità di cui all'art. 5-*bis* del D.P.R. 249/1998 facendo specifico riferimento alle condotte di cyberbullismo e, ora, di bullismo. Il riferimento al patto di corresponsabilità scuola-famiglia rileva in quanto, a monte, vi è la considerazione della condotta bullizzante non solo quale infrazione ai codici di comportamento definiti dall'istituzione-scuola ma, altresì, quale disfunzione nella relazione del minore con i suoi pari, non intercettata negli ambienti adulti di ri-



ferimento del minore stesso e, a sua volta, riflesso di una disfunzione antecedente, insita nella relazione minore-educatore – sia esso il genitore o il docente – e sulla quale è possibile incidere solo tramite la cooperazione tra le due principali agenzie educative, appunto, famiglia e scuola.

Ancora, tramite sovvenzioni regionali stanziabili in forza del neo-introdotto art. 4-*bis*, gli istituti richiedenti possono dotarsi delle risorse necessarie a predisporre un servizio di sostegno psicologico agli studenti, ritenuto utile in ottica preventiva per incidere su situazioni che potrebbero degenerare proprio in episodi di bullismo o cyberbullismo.

La L. 70/2024, infine, ha modificato l'art. 3 L. 71/2017 demandando l'istituzione del tavolo tecnico già previsto dal testo normativo originario non più al Presidente del Consiglio dei Ministri ma a un decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia; come prima, tra le missioni del tavolo tecnico vi è anche l'elaborazione di un piano d'azione integrato che, però, dovrà ora includere anche iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo. Per l'attuazione delle iniziative di informazione e di prevenzione di cui al piano di azione, poi, l'art. 4 L. 71/2017 promuove una sinergia tra i servizi socio-educativi del territorio, gli enti locali, le scuole, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

## 2. Azioni successive: la mediazione e le misure rieducative *ex art. 25 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404*

Ai sensi del riscritto art. 5 L. 71/2017, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di condotte ricadenti nelle definizioni di cyberbullismo o di bullismo, è tenuto ad applicare le procedure di cui alle linee di orientamento integrate nel regolamento di istituto, a informare i genitori dei minori coinvolti (o comunque i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) e a promuovere “adeguate iniziative di carattere educativo” nei riguardi dei minori.

Posto che il contrasto al cyberbullismo non può limitarsi a misure di educazione riparativa e richiede, a monte, interventi di educazione digitale funzionali a diffondere modi corretti di impiego degli strumenti telematici e, prima ancora, di abitare il cyberspazio, il citato art. 5 è di interesse anche laddove, tra le “adeguate iniziative” da promuoversi nelle scuole, contempla espressamente percorsi di mediazione scolastica. A tal proposito, vale ricordare come, già nel 2023, alcuni istituti si siano impegnati ad approntare e offrire servizi di mediazione attivabili per la gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo e abbiano presentato, nel contesto del progetto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza “Riparare: conflitti e mediazione a scuola”, un manifesto in dieci punti, denominato “Manifesto per le scuole riparative” (<https://www.garanteinfanzia.org/conflitti-scuola-mediazione>).



Nei casi più gravi, invece, come anche a fronte di condotte reiterate o comunque qualora le iniziative educative già promosse si rivelassero insufficienti, in forza del comma 2 dello stesso articolo 5, la scuola, sempre nella persona del dirigente scolastico, riferisce all'autorità competente per l'adozione delle misure amministrative di cui all'art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 - Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, e quindi, attualmente, al pubblico ministero presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che ha sostituito il Tribunale per i minorenni secondo le previsioni della cd. Riforma Cartabia e, poi, del Dlgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Invero, per effetto dell'art. 2 della L. 70/2024, anche l'art. 25 del R.D.L. 1404/1934 è stato oggetto di modifiche che impongono un esame attento della disposizione e, anticipando quanto si dirà meglio in conclusione, una lettura della stessa in ottica di sistema con la riscritta L. 71/2017.

Il nuovo art. 25 prevede, infatti, che, prima di ricorrere all'affidamento del minore ai servizi sociali o al collocamento in comunità, il pubblico ministero possa disporre l'attivazione di un percorso di mediazione o, qualora ritenga non praticabile la via della mediazione, chiedere al tribunale lo svolgimento di un progetto di intervento educativo sotto la direzione del servizio sociale. All'affidamento ai servizi sociali e al collocamento residenziale del minore, quindi, si sommano ora due ulteriori possibilità, la mediazione e l'avvio di un progetto educativo, e l'ampliamento del catalogo delle misure adottabili si accompagna alla modifica della rubrica dell'art. 25, prima intitolato "misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" e, ora, rubricato "misure rieducative". Entrambi gli interventi operati sulla disposizione, uno sostanziale e uno formale, traducono l'intenzione di gestire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo prima che con le sanzioni, civili, amministrative o penali, con strumenti e modalità ispirate dalle scienze pedagogiche. Se tale è la *ratio* normativa, tuttavia, preme osservare come, nell'ipotesi in cui la scuola non abbia promosso un tentativo di mediazione prima di informare l'autorità giudiziaria, qualora poi nemmeno il pubblico ministero optasse per questo strumento, il ricorso alla mediazione rimarrebbe del tutto intentato. Traspare, allora, l'utilità che siano da subito le scuole ad attivarsi per mettere a disposizione delle famiglie, accanto a forme di sostegno psicologico, servizi di mediazione scolastica, sollecitandone l'impiego e non delegando la scelta del mediatore alle famiglie in conflitto. Meglio sarebbe stato allora che il legislatore, introducendo l'art. 4-bis nella L. 71/2017, prevedesse la stanziabilità di risorse regionali anche per l'implementazione della mediazione scolastica, oltre che per servizi di supporto psicologico. Analogamente, tra le iniziative adottabili dalle Regioni, sarebbe forse stato da mantenere il riferimento, soppresso in sede di ap-



provazione al Senato, anche alla possibilità di fornire un servizio di coordinamento pedagogico alle scuole che lo richiedessero.

Inoltre, la risorsa-mediazione è contemplata, sia dall'art. 5 L. 71/2017 sia dall'art. 25 R.D.L. 1404/1934, quale forma di intervento a conflitto già sorto; è bene tuttavia rilevare come la mediazione possa essere valorizzata anche in ottica preventiva, in percorsi pedagogici volti all'apprendimento di un modello consensuale di regolazione dei conflitti prima che sfocino in episodi violenti o, comunque, lessivi di terzi. Questo sul presupposto, come già detto, che a monte dell'atto di bullismo possa esserci un disagio già visibile nella relazione minore-insegnante o, prima ancora, nella relazione minore-genitore, magari già manifestatosi in condotte in contrasto con i regolamenti scolastici e sulle quali non è funzionale incidere con le sanzioni, che, anzi, rischiano di produrre un effetto stigmatizzante del minore e di approfondire il conflitto tra lo stesso e l'adulto che, a seconda del contesto, riveste la funzione educativa.

Infine, la predisposizione di percorsi di mediazione, sia per la gestione di episodi già verificatisi sia come strumento pedagogico in chiave preventiva, rileva non solo nell'ottica del raggiungimento delle finalità di cui alla L. 71/2017, e quindi su un piano di diritto pubblico, ma anche in ottica più schiettamente privatistica. Infatti, iniziative di questo tipo possono assumere la valenza di misure organizzative potenzialmente idonee a permettere alla scuola di superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c. e di dimostrare "di non aver potuto impedire il fatto" ossia che il fatto, sebbene verificatosi o aggravatosi è da qualificarsi eccezionale e non preventivabile data la condotta attuata dall'ente scuola.

### 3. Lo spazio di intervento del servizio sociale

Come anticipato, qualora ritenga non sussistano le condizioni per attivare un percorso di mediazione, il pubblico ministero a cui è riservata l'attività di segnalazione del minore al tribunale può chiedere al tribunale di disporre lo svolgimento di un progetto di intervento educativo sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Quindi, benché tra le due possibili strade – la mediazione e l'intervento educativo – non vi sia un criterio di scelta esplicito, può ipotizzarsi un ordine di priorità legato alla diversa invasività delle misure e per il quale il progetto educativo sarebbe da limitarsi ai casi *ab origine* più gravi o, comunque, a quelli nei quali la pur tentata mediazione avesse dato un esito negativo.

Sulla richiesta del pubblico ministero il tribunale provvede con decreto motivato stabilendo la durata e gli obiettivi del progetto, individuando tra le possibili attività contemplate dal legislatore – attività di volontariato sociale, partecipazione a laboratori teatrali, di scrittura creativa, a corsi di musica, attività sportive, artistiche o altre attività – quelle più coerenti con la condotta manifestata dal minore



e idonee a sviluppare in lui “sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violenta”, secondo quanto prevede il riscritto comma 2 dell’art. 25, R.D.L. 1404/1934.

Nel rispetto degli obiettivi e dei parametri di cui al decreto del tribunale, il servizio sociale competente definisce, poi, i contenuti concreti del progetto di intervento, che, ai sensi del comma 3 dell’innovato art. 25, può anche prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò rende la capacità genitoriale un possibile oggetto di sindacato non solo in sede civile, ove i genitori sono onerati come la scuola di fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2048 c.c., ma anche in sede amministrativa, ove possono essere chiamati non solo a prendere parte a un progetto educativo dalla cui elaborazione sono estromessi ma anche essere coinvolti in prima persona in percorsi sulla genitorialità, a cui sono di fatto obbligati ad aderire per scongiurare una valutazione negativa da parte del servizio sociale e, così, le connesse conseguenze. Infatti, nella riscrittura dell’art. 25 R.D.L. 1404/1934, è sulla base della relazione, sia pure non vincolante, resa dal servizio sociale (almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo) che il tribunale può alternativamente disporre la conclusione del procedimento, la sua continuazione o l’adozione di un progetto differente in ragione delle mutate esigenze educative – scenari rispetto ai quali la dottrina rileva la mancanza di una previsione legislativa circa la durata massima della misura – o, invece, l’affidamento ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità.

Le misure dell’affidamento ai servizi sociali e del collocamento in comunità sono ora espressamente qualificate come temporanee e ripensate come *extrema ratio*, a cui fare ricorso solo una volta tentato l’intervento educativo e, si intende, ove il servizio sociale relazioni in termini di insuccesso o, comunque, di insufficienza dell’intervento. Quanto ora previsto dall’art. 25 R.D.L. 1404/1934, tuttavia, cozza con la regolamentazione dell’istituto dell’affidamento al servizio sociale ora contenuta nell’art. 5-bis della L. 4 maggio 1983, n. 184 - Diritto del minore a una famiglia (cd. Legge sull’adozione), riscritto con D.Lgs. 149/2022 nel contesto della già ricordata Riforma Cartabia. In particolare, con la L. 70/2024, si è venuta a creare, tra l’affidamento *ex art.* 5-bis L. 184/1983 e l’affidamento *ex art.* 25 R.D.L. 1404/1934, una differenza di disciplina che contrasta con la sostanziale affinità delle due misure, che presuppongono entrambe un sindacato sulle capacità genitoriali. Tale sindacato, tuttavia, solo nel primo caso è inserito nel contesto di un procedimento *ex art.* 333 c.c. mentre, nel secondo caso, si colloca in via di fatto all’interno di un procedimento, quello del nuovo art. 25 R.D.L. 1404/1934, che non ha esplicitamente a oggetto la responsabilità genitoriale e nel quale i genitori non godono di un reale diritto al contraddittorio ma sono soltanto sentiti, senza l’obbligo di una difesa tecnica. In particolare, non è previsto un contraddittorio sulla relazione del servizio sociale e ciò nonostante la



stessa sia il presupposto sostanziale di misure, tutte quelle viste, oggettivamente incidenti non solo sul minore ma sull'intero nucleo familiare.

Ancora, se la mediazione, per sua natura, rende il minore protagonista, nell'ipotesi il cui pubblico ministero ritenga di non farvi ricorso, la partecipazione del minore assume la forma dell'ascolto operato dal tribunale. Invero, è ragionevole pensare che l'ascolto contemplato dall'art. 25 debba sostituire le "adeguate indagini" sulla personalità del minore che erano previste nella formulazione precedente dell'articolo e che, quando competente era il Tribunale per i minorenni, erano, verosimilmente, affidate ai giudici onorari, ossia alla componente privata ed esperta all'interno del collegio. Posta la formulazione attuale della disposizione, che non contempla più lo svolgimento delle dette indagini e, per effetto del D.Lgs. 149/2022, prevede la competenza del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, occorre, allora, interrogarsi sul significato e sulle forme dell'ascolto del minore. Benché non espressamente richiamate, pare ragionevole estendere all'ascolto condotto in sede amministrativa le modalità di cui al codice di procedura civile, ossia quelle dettagliate agli artt. 473-*bis*.4 e 473-*bis*.5 c.p.c., sostitutivi della previgente disciplina di cui all'art. 336-*bis* c.c., abrogato dal D.Lgs. 149/2022. L'art. 473-*bis*.5, co. 3, c.p.c., in particolare, richiede che il giudice indichi ai genitori i temi oggetto dell'ascolto e che i genitori possano proporre argomenti e temi di approfondimento: nel contesto del procedimento di cui all'art. 25, ciò potrebbe significare facilitare il giudice nel compito di discernere eventuali carenze educative da una condizione di disagio del minore invece non imputabile ai genitori. Inoltre, benché non sia previsto, anche in sede amministrativa, l'ascolto dovrebbe essere riservato al giudice togato secondo quanto prevedono l'art. 473-*bis*.5 c.p.c. e, con esso, l'art. 15 D.Lgs. 151/2022 - Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Quest'ultima disposizione, in particolare, nell'individuare le deleghe che possono essere assegnate al giudice esperto quale membro dell'ufficio per il processo, non contempla l'ascolto, nel quale il giudice onorario può solo affiancare, ma non sostituire, il giudice togato.

Infine, il quinto e ultimo comma dell'art. 25 prevede che il tribunale, "nei casi di cui all'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile", nomini al minore un curatore speciale. Il richiamato art. 473-*bis*.8 c.p.c., anch'esso introdotto dal D.Lgs. 149/2022, tipizza le ipotesi, quattro obbligatorie e una facoltativa, in cui deve o può essere nominato al minore un curatore speciale. Tra queste, come già rilevato in dottrina, quelle di cui può immaginarsi la configurabilità nel procedimento *ex art.* 25, sono, verosimilmente, quelle di cui alla lettera *c*) dell'art. 473-*bis*.8 c.p.c., ossia qualora il tribunale riscontri una "situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori" e quella, facoltativa, di cui all'art. 473-*bis*.8, co. 2, c.p.c., ossia ogni qualvolta il tribunale constati che "per gravi ragioni" i genitori appaiono "temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore". Nemmeno



è da escludere che la nomina del curatore speciale sia richiesta dal minore “bullo” *ex art. 473-bis.8, co. 1, lettera d)*, ipotesi che potrebbe suggerire di ricercare la causa della condotta bullizzante in una pregressa relazione disfunzionale tra minore e genitore. A tal proposito, tuttavia, data la peculiarità del procedimento di cui si tratta e quanto si è detto sopra circa la presenza, al suo interno, dei genitori, coinvolti nella determinazione del progetto di intervento educativo ove disposto o chiamati a partecipare a percorsi di supporto alla genitorialità, pare importante richiamare l'esigenza di un'indagine approfondita sull'esistenza di conflitti di interesse nelle forme dell'*art. 478-bis.8, co. 1, c.p.c.* o di altre “gravi ragioni” (*art. 478-bis.8, co. 2, c.p.c.*) che possano giustificare la sostituzione del curatore ai genitori nella rappresentanza processuale del minore, senza che l'esigenza della nomina, invece, sia fatta discendere, in automatico, dal fatto della condotta irregolare del minore.

Il richiamo operato dall'*art. 25* all'*art. 478-bis.8 c.p.c.*, poi, impone anche una riflessione sull'effettivo ruolo del curatore quale attore processuale in un procedimento destrutturato quale quello in esame, ove i provvedimenti sono assunti in camera di consiglio e, pur essendo ammessa, non è prescritta l'assistenza tecnica di un difensore. Inoltre, benché, a norma del comma 4 dell'*art. 25*, del deposito della relazione conclusiva del progetto di intervento educativo deve essere dato tempestivo avviso “ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5” e quindi, si intende, al curatore speciale del minore, non è formalmente ed espressamente prevista né regolata la possibilità di controdedurre sulle risultanze della relazione.

#### 4. Conclusioni

Per concludere, intervenendo sulla L. 71/2017 il legislatore ha esteso la gamma di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. Le iniziative poi concretamente intraprese come le misure adottate, però, sono da valutarsi in termini non solo di adeguata attuazione del testo normativo ma anche di rispondenza al superiore interesse del minore a cui deve informarsi ogni azione concernente i minori, come previsto dall'*art. 3* della Convenzione ONU sui diritti del minore.

Gli strumenti della pedagogia, allora, devono farsi funzionali (anche) alle finalità del diritto. In particolare, disporre l'affidamento del minore al servizio sociale o il collocamento residenziale è possibile solo se la misura, nei suoi presupposti e nella sua realizzazione, soddisfa l'interesse del minore, da intendersi superiore non in senso relativo ma assoluto e, quindi, da garantirsi comunque sempre. Mentre, nella fase delle predette misure, viene in rilievo la relazione genitori-servizio sociale, con il medio del tribunale ove deve essere garantito l'ascolto del minore, quanto a quelli che ne sono i presupposti applicativi, rileva l'intera-



zione genitori-scuola. A quanto già detto sugli obblighi organizzativi dell'istituto scolastico, allora, va ad aggiungersi un'ulteriore considerazione poiché i detti obblighi, oltre a rilevare in sede di accertamento della responsabilità civile in capo alla scuola, incidono anche a valle sulla legittimità o meno delle misure rieducative di cui all'art. 25 R.D.L. 1404/1934. Infatti, tanto più ove la segnalazione del minore giunga dal dirigente scolastico *ex art.* 5 L. 71/2017, il ricorso alle misure amministrative sopra analizzate non sarebbe rispondente al criterio del superiore interesse del minore ove fossero mancati, a monte, "interventi educativi adeguati" da parte dell'istituzione scolastica, che, anzi, avrebbe così abdicato alla propria funzione formativa tradendo l'essenza del patto di corresponsabilità con i genitori.

## Riferimenti bibliografici

- Bocchini R., Montanari M. (2018). Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo. *Nuove leggi civili commentate*, 2: 340-384.
- Cecchella C. (2023). Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. *Nuove leggi civili commentate*, 4-5: 1370-1386.
- Cordiano A., Senigaglia R. (eds.) (2024), *Manuale di diritto minorile*, II ed. Napoli: E.S.I. Edizioni Scientifiche Italiane.
- Corso S. (2020). Il più rodariano dei diritti: il diritto all'ascolto dei bambini. In M. Benneton (ed.), *Il cielo è di tutti la terra è di tutti. Gianni Rodari, l'educazione e i diritti dell'infanzia* (pp. 117-145). Pisa: ETS.
- D'Arcangelo P. (2018). *La mediazione a scuola: una possibile risposta al bullismo?* In <https://www.diritto.it/la-mediazione-scuola-possibile-risposta-al-bullismo/> (ultima consultazione: 25/10/2024).
- Fedeli D., Munaro C. (2019). *Bullismo e cyberbullying: come intervenire nei contesti scolastici: guida operativa per insegnanti e dirigenti*. Firenze: Giunti Edu.
- Garaci I. (2021). Il superiore interesse del minore nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale, *Nuove leggi civili commentate*, 4: 800-826.
- Labriola M. (2024). La nomina obbligatoria. In G. Bertoli, M. Labriola, *Il curatore speciale del minore* (pp. 53-102). Pisa: Pacini Giuridica.
- Lamarque E. (2016). *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*. Milano: FrancoAngeli.
- Lamarque E. (2023). Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore. *Famiglia e diritto*, 4: 365-372.
- Maestri E. (2017). Il minore come persona digitale. Regole, tutele e *privacy* dei minori sul Web. *Annali online della didattica e della formazione docente*, 9, 13: 7-25.
- Maestri E. (2019). La tutela dei minori nell'età del consenso digitale. Un approccio giuscibernetico. *Aiaf*, 2: 156-170.
- Marescotti E., Thiene A. (eds.) (2018). La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, soste-



- gno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative. *Annali online della didattica e della formazione Docente*, 10, n. 15-16.
- Martinello G. (2023). La recente ed inedita implementazione del sistema di prevenzione minorile. *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 325-350.
- Menesini E., Nocentini A., Palladino B.E. (2017). *Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo*. Bologna: Il Mulino.
- Orofino M., Pizzetti F.G. (2018). *Privacy, minori e cyberbullying*, Torino: Giappichelli.
- Palermo Fabris E. (2011). Evoluzione storica e recenti tendenze del sistema penale minorile. In E. Palermo Fabris, A. Presutti (eds.), *Diritto e procedura penale minorile*, (pp. 3-109), in P. Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*. Milano: Giuffrè.
- Pennetta A.L. (2019). *Bullismo, cyberbullying e nuove forme di devianza*. Torino: Giappichelli.
- Pisapia G., Antonucci D. (1997). *La sfida della mediazione*. Padova: Cedam.
- Pittaro P. (2017). La legge sul cyberbullying. *Famiglia e diritto*, 8-9: 819-823.
- Scia F. (2021). Minori e illeciti digitali nel sistema della responsabilità civile. *Nuove Leggi Civili Commentate*, 3: 559-589.
- Senigallia R. (2021). Il dovere di educare i figli nell'era digitale. *Personae e mercato*, 3: 511-524.
- Senigallia R. (2023). Le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore nel processo. *Nuove Leggi Civili Commentate*, 4-5: 978-992.
- Spadaro G. (2023). I giudici onorari. *Nuove leggi civili commentate*, 4-5: 1045-1053.
- Thiene A., Marescotti E. (eds.) (2017). La scuola al tempo dei social network. *Annali online della didattica e della formazione docente*, 9, n. 13.
- Thiene A. (2018). Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori. *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 11: 1618-1631.
- Thiene A. (2019). Gioventù bruciata online: quale responsabilità per i genitori? In A. Annoni, A. Thiene, *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679* (pp. 37-59). Napoli: Jovene.
- Turlon F. (2011). Giustizia riparativa e mediazione nel sistema penale minorile. In E. Palermo Fabris, A. Presutti (eds.), *Diritto e procedura penale minorile* (pp. 50-667). In P. Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*. Milano: Giuffrè.
- Zanovello F. (2021). Bullismo a scuola: il MIUR condannato al risarcimento del danno per *culpa in vigilando* del personale scolastico, nota a Trib. Potenza 2 aprile 2021, n. 380. *Studium Iuris*, 11: 1394-1396.
- Zanovello F. (2024). Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullying. Tra novità e criticità della L. N. 70/24. *Nuove Leggi Civili Commentate*, 4: 826-850.

